



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA

Al Sindaco

Al revisore dei conti

Oggetto: Comune di Santa Maria della Versa (PV) – Relazioni dell’organo di revisione sui rendiconti degli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019. – Chiusura dell’istruttoria.

Dall’analisi delle relazioni del revisore sui rendiconti degli esercizi finanziari 2017, 2018 e 2019, redatte ai sensi dell’articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché dalle informazioni acquisite nel corso dell’istruttoria, sono emerse talune situazioni meritevoli di attenzione che tuttavia non richiedono l’adozione di una specifica pronuncia.

Si dispone, pertanto, tenuto conto della situazione finanziaria complessiva e delle attestazioni dell’organo di revisione, l’archiviazione del questionario sul rendiconto 2019.

Si raccomanda, in ogni caso:

- 1) la corretta ed esaustiva determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione rivolta a tutte le tipologie di entrata per le quali è prevista l’analisi, subordinandone la quantificazione allo studio dell’andamento della riscossione negli ultimi cinque esercizi rispetto al rendiconto e giustificando eventuali esclusioni;
- 2) la corretta applicazione del principio della competenza finanziaria potenziata, avendo cura di conservare i residui e di reimputare gli impegni e gli accertamenti secondo i principi contabili.

Alla verifica di questi aspetti della gestione si provvederà nell’ambito dei successivi controlli, a partire da quelli sul rendiconto dell’esercizio 2020, in relazione ai quali, in linea con i principi di avvicinamento tra fase di valutazione e fase di gestione e



CORTE DEI CONTI

continuità nelle verifiche di bilancio, potranno essere richiesti ulteriori elementi su esercizi pregressi e sulla gestione successiva.

Si precisa, peraltro, che il controllo condotto dalla Sezione per gli aspetti trattati e la metodologia adottata non necessariamente esaurisce gli aspetti di irregolarità che possono essere presenti nella gestione degli enti, né quelli che possono profilarsi sulla base delle informazioni complessivamente rese nei questionari.

La conclusione dell'esame nei termini sopra esposti non implica, pertanto, una valutazione positiva sugli aspetti non riscontrati o non emersi dalle informazioni e dai dati acquisiti.

Si richiama, infine, l'obbligo di pubblicazione dei rilievi della Corte dei conti nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il magistrato istruttore
(Francesco Liguori)



CORTE DEI CONTI